

## REGOLAMENTO (CE) N. 1968/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2004

**che stabilisce, per il 2005, le modalità d'applicazione per i contingenti tariffari relativi ai prodotti «baby beef» originari della Croazia, della Bosnia ed Erzegovina, dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Serbia e Montenegro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000<sup>(2)</sup>, stabilisce un contingente d'importazione preferenziale annuo di «baby beef» pari a 11 475 tonnellate, ripartito tra la Bosnia ed Erzegovina e la Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo.
- (2) L'accordo interinale con la Croazia adottato con decisione 2002/107/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra<sup>(3)</sup>, e l'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, adottato con decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra<sup>(4)</sup>, prevedono contingenti d'importazione preferenziali annui pari rispettivamente a 9 400 tonnellate e 1 650 tonnellate.

- (3) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia<sup>(5)</sup>, e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia<sup>(6)</sup> prevedono che vengano fissate norme dettagliate per l'applicazione di concessioni in materia di «baby beef».

- (4) A fini di controllo il regolamento (CE) n. 2007/2000 subordina le importazioni nel quadro di contingenti di «baby beef» per la Bosnia ed Erzegovina e la Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del suddetto regolamento. Per motivi di armonizzazione risulta indispensabile prevedere anche per le importazioni nel quadro di contingenti di «baby beef» originari della Croazia e dell'Ex Repubblica di Macedonia la presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dell'accordo interinale con la Croazia. È inoltre necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità di impiego.

- (5) Il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, è soggetto ad un'amministrazione civile internazionale della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) che ha fra l'altro istituito un servizio doganale separato. Dovrà pertanto essere istituito anche un certificato di autenticità specifico per le merci originarie della Serbia e Montenegro/Kosovo.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2003 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18).

<sup>(3)</sup> GU L 40 del 12.2.2002, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 26).

<sup>(6)</sup> GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30).

- (6) I contingenti in questione andranno gestiti mediante il ricorso a titoli d'importazione. A tal fine il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(2)</sup>, dovranno essere applicabili salvo quanto disposto dal presente regolamento.
- (7) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola è opportuno prevedere che il rilascio dei titoli d'importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

- a) 9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;
- b) 1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia ed Erzegovina;
- c) 1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- d) 9 975 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo.

I quattro contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).

<sup>(2)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC seguenti, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 e nell'allegato III dell'accordo interinale concluso con la Croazia e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

— ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,

— ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20,

— ex 0201 20 30,

— ex 0201 20 50.

#### Articolo 2

Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95 si applicano alle operazioni d'importazione nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1.

#### Articolo 3

1. L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 8, il paese o il territorio doganale d'origine. Il titolo obbliga ad importare dal paese o dal territorio doganale indicato.

La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 20, una delle diciture di cui all'allegato I.

3. L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo. L'autorità competente conserva l'originale del certificato di autenticità.

Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli d'importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato; in tal caso l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato.

4. L'autorità competente può rilasciare il titolo d'importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

#### Articolo 4

1. Tutte le domande di titoli d'importazione nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato VII in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, o nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/2000, o nell'allegato III all'accordo di stabilizzazione e di associazione e all'accordo interinale di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, conformemente al modello presentato negli allegati da II a VI per i paesi e il territorio doganale esportatori interessati. Essi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d'importazione possono chiederne una traduzione.

3. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m<sup>2</sup>. Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese o territorio doganale emittente.

Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

5. Per essere valido il certificato di autenticità deve essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VII.

6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

#### Articolo 5

1. Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato VII:

- a) viene riconosciuto in quanto tale dal paese o territorio doganale esportatore interessato;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) si impegna a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

2. L'elenco di cui all'allegato VII viene riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora l'organismo emittente non adempia ad uno o più dei suoi obblighi o quando viene designato un nuovo organismo emittente.

#### Articolo 6

I certificati di autenticità e i titoli d'importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia la loro validità scade il 31 dicembre 2005.

#### Articolo 7

I paesi e il territorio doganale esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 2**

- *in spagnolo*: «Baby beef» [Reglamento (CE) n° 1968/2004]
  - *in ceco*: «Baby beef» (Nařízení (ES) č. 1968/2004)
  - *in danese*: «Baby beef» (forordning (EF) nr. 1968/2004)
  - *in tedesco*: «Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 1968/2004)
  - *in estone*: «Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 1968/2004)
  - *in greco*: «Baby beef» [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1968/2004]
  - *in inglese*: «Baby beef» (Regulation (EC) No 1968/2004)
  - *in francese*: «Baby beef» [Règlement (CE) n° 1968/2004]
  - *in italiano*: «Baby beef» [Regolamento (CE) n. 1968/2004]
  - *in lettone*: «Baby beef» (Regula (EK) Nr. 1968/2004)
  - *in lituano*: «Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 1968/2004)
  - *in ungherese*: «Baby beef» (1968/2004/EK rendelet)
  - *in maltese*: «Baby beef» (Regolament (KE) Nru 1968/2004)
  - *in neerlandese*: «Baby beef» (Verordening (EG) nr. 1968/2004)
  - *in polacco*: «Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 1968/2004)
  - *in portoghese*: «Baby beef» [Regulamento (CE) n.º 1968/2004]
  - *in slovacco*: «Baby beef» (Nariadenie (ES) č. 1968/2004)
  - *in sloveno*: «Baby beef» (Uredba (ES) št. 1968/2004)
  - *in finlandese*: «Baby beef» (Asetus (EY) N:o 1968/2004)
  - *in svedese*: «Baby beef» (Förordning (EG) nr 1968/2004)
-

## ALLEGATO II

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	<b>CERTIFICATO N. 0000</b> <b>Originale</b> <b>CROAZIA</b>		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 1968/2004]		
<p>NOTE</p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto ....., che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a ....., come da certificato veterinario qui accluso del ....., sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Croazia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato III all'accordo interinale di cui alla decisione 2002/107/CE (GU L 40 del 12.2.2002, pag. 9).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente)	<p style="text-align: center;">..... (firma)</p>	

## ALLEGATO III

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	<b>CERTIFICATO N. 0000</b> <b>Originale</b> <b>BOSNIA ED ERZEGOVINA</b>		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 1968/2004]		
<p><b>NOTE</b></p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto ....., che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a ....., come da certificato veterinario qui accluso del ....., sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente)	<p style="text-align: center;">..... (firma)</p>	

## ALLEGATO IV

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	<b>CERTIFICATO N. 0000</b> <b>Originale</b> EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 1968/2004]		
<p><b>NOTE</b></p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto ....., che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato ( riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a ....., come da certificato veterinario qui accluso del ....., sono originarie e provenienti dall'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato III all'accordo di stabilizzazione e di associazione di cui alla decisione 2004/239/CE, Euratom (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente)	<p>.....</p> <p style="text-align: center;">(firma)</p>	

## ALLEGATO V

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	<b>CERTIFICATO N. 0000</b> <b>Originale</b> SERBIA E MONTENEGRO <sup>(1)</sup>		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 1968/2004]		
<p>NOTE</p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto ....., che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a ....., come da certificato veterinario qui accluso del ....., sono originarie e provenienti dalla Serbia e Montenegro e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente)	<p>.....</p> <p style="text-align: center;">(firma)</p>	
<sup>(1)</sup> Non compreso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.			

## ALLEGATO VI

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	<b>CERTIFICATO N. 0000</b> <b>Originale</b> Amministrazione civile internazionale della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK)		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	<b>CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ</b> per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. 1968/2004]		
<b>NOTE</b> A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto ....., che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato ( riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a ....., come da certificato veterinario qui accluso del ....., sono originarie e provenienti dalla Serbia e Montenegro/Kosovo e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente)	..... (firma)	

## ALLEGATO VII

Organismi emittenti:

- Repubblica di Croazia: «Euroinspekt», Zagabria, Croazia;
- Repubblica di Bosnia ed Erzegovina:
- Ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
- Serbia e Montenegro <sup>(1)</sup>: «Istituto YU per la tecnologia e l'igiene delle carni, Kacanskog 13, Belgrado, Jugoslavia»;
- Serbia e Montenegro/Kosovo:

---

---

<sup>(1)</sup> Non compreso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.